

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VI POLIZIA LOCALE
Tel. 0932/835955 Fax 0932/836477
vigili.urbani@comune.scicli.rg.it

N.291 R.O.

del 21.12.2020

OGGETTO: Ordinanza di trasferimento Felini per motivi igienico-sanitari.

IL SINDACO

VISTA la nota n. 687 del 02/12/2020 acquisita agli atti di questo ente in pari data con prot. n. 39661 del Dirigente Medico del Dipartimento di prevenzione Dott. Carmelo Lauretta, il quale a seguito di sopralluogo congiunto di Agenti di Polizia Municipale e tecnici dell'ASP del Servizio di Igiene degli Ambienti di Vita presso l'abitazione dei Sig.ri Conti Maria, La Terra Ignazia, La Terra Marinella, La Terra Massimo Concetto e La Terra Rosario Giuseppe sita in Via Papavero 13-15, segnalano la presenza, all'interno dei garage dell'abitazione di un concentramento felino con gravi inconvenienti igienico-sanitari provocati dalle deiezioni solide e liquide degli animali e chiede di far eliminare l'inconveniente riscontrato;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 – Regolamento di Polizia Veterinaria (G. U. n. 142 del 24 giugno 1954);

VISTI gli artt. 4 – 11 e 12 della Legge Regionale 3 Luglio 2000, n. 15, recanti norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo – (G.U.R.S. 7 luglio 2000, n. 32);

VISTO l'art. 5 dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy – 6 febbraio 2003 (G.U. Serie Generale n. 51 del 3 marzo 2003);

VISTO il D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 – Recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy – (G.U. Serie generale n. 52 del 4 marzo 2003);

VISTO il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 – Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" – Allegato 1 – (G.U.R.S. 16 aprile 2007, n. 15).

VISTO il D.A. n. 1335 del 22 agosto 2013 – Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo. – (G.U.R.S. Parte I n. 45 del 4.10.2013);

VISTO l'Accordo del 24.01.2013 – "Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione";

VISTO il D.A. del 30.12.2013 n. 02504/13 – Recepimento Accordo tra il Governo e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane del 24 gennaio 2013 in materia "Identificazione e registrazione degli animali di affezione";

VISTE le linee guida del 29.05.2014 – Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i., ai sensi del cui comma 4, "il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" – 5 – in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti,

ORDINA

ai Sig.ri Conti Maria, La Terra Ignazia, La Terra Marinella, La Terra Massimo Concetto e La Terra Rosario Giuseppe in qualità, di soggetti detentori del concentramento felino in premessa descritto:

- a) di non introdurre, fino alla revoca della presente ordinanza, nuovi gatti nella propria abitazione, sita a Scicli in Via Papavero, n. 13-15;
- b) di provvedere, al trasferimento in altri siti autorizzati dei gatti presenti all'interno della struttura, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente atto;
- c) di attenersi nel trasferimento degli animali alla normativa sanitaria nazionale e regionale vigente in materia di movimentazione di gatti;

INTIMA

Ai Sig.ri Conti Maria, La Terra Ignazia, La Terra Marinella, La Terra Massimo Concetto e La Terra Rosario Giuseppe, di provvedere con immediatezza alla disinfezione del garage;

AVVERTE

che l'inottemperanza da parte dei destinatari alle superiori intimazioni comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA

- 1) che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1991, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni e che, in ogni caso, il ricorso non sospende i termini sopra assegnati;
- 2) L'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti del presente procedimento è l'Ufficio Tutela degli Animali costituito presso il Comando di Polizia Municipale.

DISPONE

La notifica della presente:

ai Sig.ri Conti Maria, La Terra Ignazia, La Terra Marinella, La Terra Massimo Concetto e La Terra Rosario Giuseppe
e l'invio in copia:

- Al Capo Settore V - Servizio Ecologia;
- All'ASP 7 di Ragusa - Servizio Igiene degli Ambienti di Vita;
- Alla Prefettura di Ragusa
- Alla Tenenza dei CC. Di Scicli;

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TUTELA DEGLI ANIMALI**
Geom. Guglielmo Ingallinesi



IL COMANDANTE
Dott.ssa Maria Rosa Portelli

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Giannone